



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. <i>Stefano Brusati</i>	Presidente
dott. <i>Antonino Fazio</i>	Giudice Relatore
dott. <i>Stefano Aldo Tiberti</i>	Giudice

Visto il ricorso presentato in data 27.07.2021 (data di assegnazione) da CMI SRL IN LIQUIDAZIONE (00808110332) con sede legale in LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC) VIA PONTICELLA 4

concernente la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 L.F., con contestuale richiesta di un termine per il deposito della proposta concordataria, del piano e della relativa documentazione;

rilevato che la documentazione allegata al ricorso corrisponde a quanto richiesto dalla predetta norma; dato atto che non risulta pendente istanza di fallimento nei confronti della ricorrente;

considerato che ai fini dello svolgimento delle attività prodromiche alla formulazione della proposta concordataria ovvero al perfezionamento dell'accordo di ristrutturazione appare congrua l'assegnazione di termine di giorni 120;

P.Q.M.

Visto l'art. 161 L.F.

NOMINA giudice relatore il dott. ANTONINO FAZIO

FISSA termine di giorni 120 a decorrere dalla data odierna, entro cui la società ricorrente dovrà provvedere al deposito della proposta concordataria, del piano e della relativa documentazione;

NOMINA commissario giudiziale l'AVV. FLORA CAGIDEMETRIO, la quale:

- a) esaminerà la documentazione trasmessa in adempimento degli obblighi informativi (compresa la situazione finanziaria dell'impresa) al fine di verificarne la completezza;
- b) segnalerà l'eventuale inerzia del debitore o la inidoneità degli atti preparatori alla proposta concordataria;
- c) Esprimerà il proprio parere in ordine alla richiesta di autorizzazione, da parte del proponente, al compimento di atti di straordinaria amministrazione; ovvero segnalerà eventuali atti di straordinaria amministrazione non autorizzati compiuti in corso di procedura o pagamenti volti all'estinzione di debiti anteriori al deposito della domanda di concordato con riserva.

DISPONE gli obblighi informativi di cui all'art. 161 comma 8 L.Fall., avvisando che in caso di inottemperanza la domanda di concordato sarà dichiarata inammissibile (art. 162 L.Fall.), prescrivendo il deposito con cadenza mensile, e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, di breve relazione avente ad oggetto la gestione finanziaria dell'impresa e la situazione finanziaria e patrimoniale aggiornata,

indicando in particolare l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, le giacenze di cassa e di magazzino e le variazioni nel periodo, nonché l'elenco dei creditori con indicazione del credito e della data in cui siano stati effettuati eventuali pagamenti.

DISPONE che tale relazione sia pubblicata nel registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito, a cura del cancelliere (art. 161 comma 8 secondo periodo L.Fall.)

DISPONE che il proponente depositi, entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento, la somma di Euro 5000,00 per le spese di procedura in questa fase;

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.

Piacenza, 12 novembre 2021

Il Giudice Relatore
dott. Antonino Fazio

Il Presidente
dott. Stefano Brusati